



Criteria e modalità per l'attribuzione del titolo di maestro artigiano ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto".

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente provvedimento, nel rispetto dell'articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto" detta i criteri e le modalità per l'attribuzione del titolo di maestro artigiano.

2. Il maestro artigiano è colui che, disponendo di un'adeguata esperienza professionale, possiede le conoscenze e le abilità imprenditoriali, pedagogico-formative, teoriche e pratiche necessarie a svolgere compiti di responsabilità in un'impresa, oppure a gestirla autonomamente, e un'elevata attitudine alla trasmissione delle competenze.

3. Il titolo di maestro artigiano è attribuito, su richiesta dell'interessato, al titolare dell'impresa artigiana ovvero al socio lavoratore della stessa, attraverso due percorsi alternativi tra loro:

a) un periodo di attività lavorativa qualificata nel medesimo settore dell'artigianato della durata di almeno dieci anni, accompagnato a un'elevata attitudine all'insegnamento della medesima attività e da capacità manageriali, riconosciuti secondo le modalità di cui al capo II "percorso professionalizzante";

b) la frequenza obbligatoria di un apposito percorso di formazione professionale con verifica finale di apprendimento, della durata di almeno cento ore complessive, preceduto da un periodo di attività lavorativa qualificata nel medesimo settore dell'artigianato della durata di almeno cinque anni, in conformità a quanto previsto al capo III "percorso formativo".

4. Il periodo di attività lavorativa qualificata di cui alle lettere a) e b) del comma 3 consiste in un periodo di attività lavorativa svolta in qualità di titolare o socio lavoratore attivo, familiare coadiuvante o dipendente di un'impresa artigiana del settore. La partecipazione al lavoro, anche manuale, deve essere distinta dalla semplice attività di direzione o amministrazione dell'impresa, che deve risultare marginale rispetto alla partecipazione diretta al lavoro.

Art. 2 (Impresa di maestro artigiano)

1. Gli imprenditori artigiani in possesso del titolo di maestro artigiano possono qualificarsi con tale titolo e definire la loro impresa verso l'esterno "impresa di maestro artigiano".

2. Nel caso di impresa di maestro artigiano costituitasi in forma societaria almeno un socio amministratore deve essere in possesso del titolo di maestro artigiano.

Art. 3 (Valorizzazione del titolo)

1. Gli imprenditori a cui è attribuito il titolo di maestro artigiano sono iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 19, comma 3, della legge regionale n. 34 del 2018.

2. L'elenco di cui al comma 1 è tenuto dalla struttura regionale competente in materia di artigianato che ne cura altresì la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione del Veneto.

3. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è condizione per la concessione di specifiche agevolazioni a favore del maestro artigiano.



6e86b12b



4. Su richiesta della struttura regionale competente in materia di artigianato, la Camera di commercio territorialmente competente annota il titolo di maestro artigiano nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2018.

5. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale n. 34 del 2018, il titolo di maestro artigiano può essere utilizzato, affiancato al nome dell'impresa, sull'insegna e sul logo aziendale, salvo il rispetto di quanto previsto all'articolo 2, comma 2 per le imprese artigiane costituite in forma di società.

6. Allo scopo di individuare e concorrere alla valorizzazione del maestro artigiano, con separato provvedimento è approvato il modello regionale da utilizzare come segno distintivo sia degli imprenditori a cui è stato attribuito il titolo di maestro artigiano che dell'"impresa di maestro artigiano" e sono definite le condizioni e le modalità d'uso dello stesso.

CAPO II

Percorso professionalizzante

Art. 4 (Requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano)

1. Per il conseguimento del titolo di maestro artigiano è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2018;
 - b) attività lavorativa qualificata nel medesimo settore dell'artigianato (di seguito per brevità mestiere), calcolabile anche cumulativamente tra più periodi, svolta alternativamente:
 - i) per almeno dieci anni in qualità di titolare o di socio lavoratore di un'impresa artigiana;
 - ii) cumulativamente, per almeno otto anni in qualità di titolare o socio lavoratore e almeno quattro anni in qualità di familiare coadiuvante o dipendente di un'impresa artigiana;
 - iii) cumulativamente, per almeno cinque anni in qualità di titolare o socio lavoratore e almeno otto anni in qualità di familiare coadiuvante o dipendente di un'impresa artigiana;
 - c) comprovate competenze professionali e manageriali, documentabili tramite il curriculum vitae, l'ottenimento di premi e riconoscimenti professionali e la frequenza di specifici percorsi formativi, con particolare riferimento alle capacità di gestione aziendale e di sviluppo e innovazione dell'impresa;
 - d) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere documentabile dal curriculum professionale e desumibile da almeno una delle seguenti esperienze:
 - tutoraggio svolto nell'ambito di contratti di apprendistato o di tirocini formativi o di esperienze di alternanza scuola lavoro;
 - attività di docenza aventi ad oggetto il mestiere per cui si richiede il titolo e previste all'interno di percorsi organizzati da enti formativi accreditati ai sensi della normativa vigente;
 - conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative;
 - ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza e attitudine all'insegnamento del mestiere.
2. In caso di candidatura presentata da cittadini stranieri, gli stessi devono essere in possesso dei requisiti di competenza linguistica, disposti con Decreto del Dirigente regionale della Direzione



6e86b12b



Formazione n. 437 del 14 luglio 2011, alla data di presentazione della domanda.

Art. 5 (Accertamento del possesso dei requisiti professionali per il conseguimento del titolo)

1. I soggetti interessati al conseguimento del titolo di maestro artigiano, presentano apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di artigianato dichiarando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 alla data di presentazione della domanda.

2. Alla domanda di cui al comma 1, da redigere su modello regionale che sarà approvato con separato provvedimento da parte della struttura regionale competente in materia di artigianato, deve essere obbligatoriamente allegato il curriculum professionale e formativo formalmente documentato con riguardo al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

3. La struttura regionale competente in materia di artigianato accerta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, previo parere della Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2018, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.

4. Il provvedimento con cui la Struttura regionale competente in materia di artigianato accerta il possesso in capo al richiedente dei requisiti di cui all'articolo 4 e conferisce il titolo di maestro artigiano è comunicato all'interessato nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, decorso inutilmente il quale la domanda si intende accolta. La stessa struttura regionale procede contestualmente all'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 1 e a inoltrare alla Camera di commercio competente per territorio la richiesta di annotazione.

5. I termini di cui ai commi 3 e 4 sono sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo".

CAPO III

Percorso formativo

Art. 6 (Modalità di attribuzione del titolo di maestro artigiano a seguito di percorso formativo)

1. L'accesso al corso di maestro artigiano è riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti professionali per il conferimento del titolo di maestro artigiano di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) e comma 4.

Art. 7 (Contenuti e modalità di svolgimento del corso)

1. La Giunta regionale con separato provvedimento definisce i contenuti del percorso obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), nonché le eventuali attività di aggiornamento professionale necessarie al mantenimento del titolo.

2. I corsi potranno prevedere nuove modalità didattiche e l'utilizzo delle tecnologie per favorire l'apprendimento e la flessibilità del percorso.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina altresì l'obbligatorietà della frequenza del corso, la composizione delle commissioni d'esame con la presenza anche di esperti del settore di riferimento designati dalle associazioni di categoria artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale,



6e86b12b



le modalità di svolgimento dell'esame e le condizioni per l'eventuale esonero dalla frequenza obbligatoria di uno o più moduli formativi (c.d. crediti formativi).

4. I corsi sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e successive modificazioni.

Art. 8 (Conferimento del titolo di maestro artigiano a seguito di percorso formativo)

1. La struttura regionale competente in materia di artigianato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento degli esiti della verifica finale di apprendimento di cui all'articolo 7, comma 3, provvede d'ufficio al conferimento del titolo di maestro artigiano, all'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 1 e a inoltrare alla Camera di commercio competente per territorio la richiesta di annotazione.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 9 (Riconoscimento di titoli non regionali)

1. Su richiesta dell'interessato la struttura regionale competente in materia di artigianato può disporre l'equiparazione dei titoli di maestro artigiano, conseguiti in un'altra regione o in uno Stato membro dell'Unione europea, a quelli rilasciati in base alla normativa regionale vigente.

Art. 10 (Vigilanza e controlli sull'attività di maestro artigiano)

1. La struttura regionale competente in materia di artigianato dispone controlli periodici, documentali o in loco, anche a campione, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano.

Art. 11 (Revoca del titolo)

1. La struttura regionale competente in materia di artigianato, quando dallo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 10 accerta la perdita dei requisiti previsti ai fini del conseguimento del titolo di maestro artigiano provvede, con atto motivato, alla revoca dello stesso e alla contestuale cancellazione dall'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 3.

2. Il provvedimento di revoca è altresì comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per la cancellazione dell'annotazione del titolo dall'albo delle imprese artigiane.



6e86b12b

